

# Schema di disegno di legge

## “Interventi per l’innovazione industriale”

Discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006  
(testo ufficioso non definitivo)

### Titolo I

#### Interventi per la competitività

##### Art. 1

*(Obiettivi ed azioni a sostegno della competitività)*

1. Le politiche per la competitività del sistema industriale nazionale sono attuate, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e degli obiettivi contenuti nella strategia di Lisbona, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso modalità che prevedono l’utilizzo di meccanismi volti:

a) al sostegno generalizzato dell’apparato produttivo tramite misure orizzontali, anche a carattere automatico, con particolare riferimento all’abbattimento dei costi d’impresa, alla promozione degli investimenti, alla crescita dimensionale ed al riequilibrio territoriale;

b) al perseguimento di obiettivi strategici preordinati allo sviluppo economico del Paese, mediante misure selettive volte al raggiungimento della massima efficacia ed incisività in termini di rafforzamento strutturale del sistema produttivo, con particolare riguardo alle **aree meridionali**.

2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità di attuazione delle politiche per la competitività del sistema industriale nazionale di cui al comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina comunitaria, ferma restando la disciplina nazionale di cui al comma 1, lettera a).

3. Le politiche **industriali** per la competitività perseguono, in particolare, gli obiettivi di:

a) riposizionamento del sistema produttivo verso attività economiche a maggior valore aggiunto;

b) sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull’intero sistema produttivo;

c) sviluppo e consolidamento **dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e** delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale, anche tramite la promozione di reti ed altre forme associative;

d) aumento delle quote di mercato internazionale;

e) crescita e qualificazione dell'occupazione ed in particolare di quella delle giovani generazioni.

4. Le politiche di cui al comma 1, lettera b), sono attuate utilizzando modalità gestionali per progetti, riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, denominati Progetti di innovazione industriale.

5. I Progetti di innovazione industriale, si caratterizzano per:

a) la focalizzazione sugli obiettivi di avanzamento tecnologico definiti dalle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 2;

b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi, relativi a segmenti di mercati in crescita;

c) l'integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;

e) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo al coinvolgimento delle regioni interessate tramite la valorizzazione delle loro attività di politica industriale;

f) l'attenzione ai processi di creazione e di sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;

g) **il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi, con particolare attenzione al Mezzogiorno.**

## Art. 2

### *(Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo)*

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza del predetto parere. La Segreteria del CIPE, acquisita la proposta, **ne informa tutte le Amministrazioni** e convoca una riunione **preparatoria** dei Ministeri interessati ai fini dell'esame tecnico. Il documento è approvato in una specifica seduta, che è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla quale prendono parte i Ministri, senza possibilità di delega. **Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.**

**1-Bis. All'articolo 16, dopo il comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e dal Ministro dell'università e della ricerca".**

“  
—

2. Il documento, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, definisce **in particolare, nell'ambito delle Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo**, gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo e individua le aree tecnologiche produttive prioritarie per lo sviluppo industriale.

3. Il documento di cui al comma 1 provvede all'individuazione degli obiettivi che presentano un chiaro ed evidente impatto macroeconomico di rilievo nazionale, ferma restando la competenza delle regioni per gli altri interventi di supporto allo sviluppo produttivo, in conformità al Titolo V della Costituzione. Ai fini di un maggior coordinamento degli interventi nazionali e locali, l'individuazione delle linee di attività è effettuata tenendo conto dei documenti di programmazione adottati per l'attuazione delle politiche di coesione e degli altri documenti di programmazione adottati dalle amministrazioni centrali e regionali competenti ed in coerenza al Piano nazionale della ricerca.

### Art. 3

#### *(Progetti di innovazione industriale)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, sono individuati a seguito dell'approvazione del documento di cui all'articolo 2, comma 1, i Progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 4, per l'attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, indicando per ciascun progetto, una prima quantificazione delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 4.

2. Per l'individuazione dei contenuti dei progetti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, in particolare, alla:

- a) definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto;
- b) individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;
- c) identificazione dei meccanismi di sostegno e di ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi;
- d) determinazione dei tempi di realizzazione del progetto, individuando modalità e criteri per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex-post sull'efficacia degli interventi.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, con i Ministri che concorrono alle azioni ciascuno per la parte di competenza nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per i progetti di innovazione industriale riferiti alla filiera agro-industriale, sulla base delle proposte del responsabile, adotta con proprio decreto il progetto e ne definisce le modalità attuative, quantificando le relative risorse ed anche eventualmente prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, anche soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di incarichi e di appalti di servizi.

4. Alle azioni previste dai progetti di cui al comma 3 concorrono, sulla base delle indicazioni formulate negli stessi:

a) lo Stato tramite interventi attuativi delle predette azioni, in tutto o in parte finanziati dal Fondo di cui all'articolo 4 e, per le parti di rispettiva competenza **e gestione**, dai fondi esistenti presso le Amministrazioni interessate;

b) le regioni tramite interventi con efficacia complementare ed integrativa degli interventi di cui alla lettera a) anche cofinanziati dal Fondo di cui all'articolo 4;

c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

5. Il **Ministro dello sviluppo economico illustra nella prima riunione utile del CIPE i Progetti di innovazione industriale approvati ai sensi del presente articolo**, provvede al monitoraggio, al controllo, nonché all'eventuale riprogrammazione, **secondo le procedure di cui al comma 3**, degli interventi dei progetti di cui al presente articolo **illustrandone periodicamente al CIPE l'attuazione**.

6. Il Ministro dello sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati con il Documento di cui all'articolo 2, comma 1, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione.

7. Il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate all'attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

## Art. 4

### *(Fondo per la competitività e lo sviluppo)*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, che provvede al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 e degli interventi di sostegno agevolativo alle imprese, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, previsti dalle normative vigenti, anche con riferimento alla quota parte degli interventi stessi non inclusa nei predetti progetti. Al Fondo sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che vengono contestualmente soppressi. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni **di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle** dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente fino alla riforma della loro disciplina ai sensi dell'articolo 5.** Il Fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, da quelle assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate. L'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE ai sensi dei periodi precedenti avviene nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale e di conformità agli indirizzi ed alle priorità contenuti nel Quadro Strategico Nazionale per le politiche di coesione e per la programmazione degli interventi dei fondi strutturali per il periodo 2007/2013, secondo le direttive emanate dal CIPE.

2. Il Fondo provvede in particolare a finanziare gli interventi previsti dai Progetti di innovazione industriale, aventi ad oggetto :

- a) gli investimenti e le attività delle imprese coinvolte nel progetto;
- b) le infrastrutture di diretto supporto ad insediamenti produttivi ed attività d'impresa;
- c) gli interventi regionali con effetti complementari ed integrativi dei progetti e delle azioni di cui al comma 1;
- d) ogni altra misura ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi fissati.

3. **Il Ministro dello sviluppo economico è competente per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 e utilizza le risorse del Fondo di cui al comma 2, provvedendo alla concessione delle relative agevolazioni, in conformità al diritto comunitario, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Restano ferme le attribuzioni degli altri Ministeri per gli interventi di cui all'articolo 3 di propria competenza e del CIPE per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 3. A tal fine,** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i criteri e le modalità per la gestione del fondo di cui al comma 2, anche istituendo appositi regimi d'aiuto per progetti in conformità alla normativa comunitaria. Gli oneri per l'eventuale ricorso ad esperti, enti e società specializzate, necessari alla definizione e gestione dei progetti, nonché per l'attività del responsabile di progetto di cui all'art. 3, comma 2, sono posti a carico delle risorse stanziare per l'attuazione dei progetti stessi, nel limite del 5 per cento dello stanziamento dei singoli progetti.

4. Se il progetto ricomprende opere infrastrutturali di competenza statale, finanziate con risorse del fondo, le stesse sono realizzate previa istruttoria delle **amministrazioni** competenti **in materia di progettazione e realizzazione di opere**.

5. Alle azioni previste dai progetti possono partecipare le Regioni e le altre amministrazioni ed enti interessati, sulla base di specifici accordi anche conferendo ovvero utilizzando le risorse stanziare nel proprio stato di previsione.

## Art. 5

### *(Riordino del sistema di agevolazioni alle imprese)*

1. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui agli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle norme di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e ad a modalità gestionali di progetto, al fine di garantirne l'effettiva rispondenza agli obiettivi ed azioni di volta in volta previsti dal documento di cui all'articolo 2;

b) prevedere un'articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;

c) definire, nel rispetto degli inquadramenti comunitari, lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l'intensità e la forma dell'aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;

d) prevedere in sede di attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'integrazione, il completamento e la specializzazione degli schemi di cui alla lettera b) con gli elementi necessari ad assicurare la piena rispondenza degli interventi con le gli obiettivi fissati dai progetti stessi;

e) prevedere l'abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dal decreto legislativo anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse;

f) **condizionare le agevolazioni alle imprese al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali;**

g) **prevedere forme di monitoraggio delle agevolazioni comunitarie, statali e locali alle imprese, anche al fine di evitare duplicazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni, che si esprimono entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato.



3. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

4. Al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni e delle risorse relative alle competenze attribuite alle amministrazioni statali dalle norme d'incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

#### Art. 6

#### *(Razionalizzazione dei fondi pubblici destinati ad interventi per la finanza d'impresa)*

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e alla finanza e al mercato finanziario da parte delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio è istituito il Fondo per la finanza d'impresa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti al Fondo per la finanza d'impresa le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per favorire l'accesso al credito e la patrimonializzazione delle imprese, il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

4. Il Fondo per la finanza d'impresa è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie, a condizioni di mercato ovvero contenenti componenti di aiuto alle imprese, nei limiti previsti dalle normative comunitarie sugli aiuti di Stato. E' data priorità alle operazioni finanziarie che coinvolgono la più ampia partecipazione di altri enti pubblici o privati.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri interessati, sentita la Banca

d'Italia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabilite:

- a) il funzionamento del Fondo anche attraverso l'affidamento della gestione ad un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica o con affidamento diretto in caso di ente strumentale all'Amministrazione;
- b) i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo;
- c) le priorità di intervento;
- d) le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo per la finanza d'impresa è alimentato dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3. lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 1, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

8. L'articolo 13, comma 25 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

## Art. 7

### *(Delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)*

1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire condizioni, modalità, limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, gli effetti giuridici della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

e) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi paesi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

f) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa.

2. Il parere delle commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

## **Titolo II**

### **Interventi per la crisi d'impresa**

#### Art. 8

*(Interventi del Ministero dello sviluppo economico)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, adotta, secondo le disposizioni del presente titolo misure dirette a favorire il superamento della crisi anche mediante la concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell'impresa, nei limiti delle sue competenze, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può costituire un'apposita struttura e prevedere forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, **anche** modificando il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed **anche** avvalendosi per le attività ricognitive e di monitoraggio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. **A tal fine è autorizzata la spesa di Euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007.**
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvede al riordino, anche mediante soppressione, di organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi d'impresa. Le disponibilità di bilancio residue destinate alla copertura degli oneri dei predetti organismi sono utilizzate per la copertura degli oneri relativi alla struttura organizzativa di cui al comma 2, **allo scopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.**
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede, anche mediante l'unità di cui al comma 2, alla tempestiva individuazione delle situazioni di crisi con ricognizione di dati e definizione di appositi metodi di monitoraggio e formulazione di specifici indicatori anticipatori di crisi industriali.

## Art. 9

### *(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese)*

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, **con la quale si** provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

### **Titolo III**

#### **Interventi in materia di brevetti**

##### Art. 10

*(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

b) introduzione di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio;

c) adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d'autore;

d) modifica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, prevedendo che l'Università o l'Amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione;

e) applicazione, nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario, fatti salvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario;

f) integrazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli interventi contro la pirateria prevedendo l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) modifica ed integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali, **adeguandole alle disposizioni comunitarie ed alle convenzioni internazionali e prevedendo che le licenze obbligatorie siano rilasciate solo per motivi di pubblico interesse e non per mancata attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto.**

## Art. 11

### *(Disposizioni in materia di diritti sui brevetti)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole alimentari e forestali.

2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri:

- a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
- b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità;
- c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

3. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.